



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
06/10/2020 U-rsp/6351/2020



presso il
Ministero della Giustizia

/U-AZ/20

Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila

Oggetto: Quesito da parte di un iscritto - installazione di una antenna radio base per la rete di telefonia mobile e competenza dei professionisti Architetti - richiesta parere - prot. CNI n.4732

Viene posta all'attenzione del Consiglio Nazionale la nota di un iscritto – corredata dalla voluminosa documentazione tecnica – che esprime perplessità circa la progettata installazione di una stazione radio base (SRB) di telefonia mobile in località Bagno, provincia dell'Aquila, per conto della società WindTre, a firma di un Architetto.

L'iscritto opera una ampia illustrazione delle circostanze in cui si è sviluppato il progetto (e le conseguenti preoccupazioni da parte di alcuni cittadini per l'impatto sulla salute e sul paesaggio) e sottolinea le perplessità riguardanti la redazione, da parte di un Architetto, di "calcoli inerenti Antenne, Campi Elettromagnetici ed impatti di essi sull'ambiente, quando questi calcoli devono poi essere utilizzati da enti pubblici per le autorizzazioni".

L'Ordine richiedente evidenzia l'impatto sulla salute pubblica che potrebbe essere generato dall'antenna e comunica "che è stato nel merito convocato anche il Comitato Servizi, composto da Regione, ARTA, Provincia, Comune, Codacons e Comitato Cittadini".

Sulla questione si osserva quanto segue.

E' doveroso, in primo luogo, sgombrare il campo da un possibile equivoco e delimitare esattamente il margine di intervento del Consiglio Nazionale sulla problematica.

L'equivoco riguarda la possibilità per il CNI di indagare e sottoporre a verifica l'analisi di impatto elettromagnetico (AIE) redatta dal tecnico incaricato.

Non spetta infatti all'Ente Centrale di Categoria esaminare e valutare la relazione tecnica, i calcoli e le risultanze alla base del progetto, contenuti nella voluminosa documentazione trasmessa.

Non è questa, d'altra parte, la sede per una compiuta disamina del tema della esposizione ai campi elettromagnetici. E' possibile unicamente – sul piano generale – accennare al fatto che l'ordinamento, da anni, ha assunto una posizione di *favor* per la installazione e la diffusione degli impianti di telecomunicazioni sul territorio nazionale, sia per ammodernare e rendere più competitiva la rete di telecomunicazioni, sia per ridurre il *gap* dell'Italia sul punto rispetto agli altri Stati europei.

Un chiaro segnale in questa direzione è costituito dalla approvazione del d.lgs. 1 agosto 2003 n.259 (*"Codice delle comunicazioni elettroniche"*), contenente un procedimento semplificato per la realizzazione delle infrastrutture relative alle comunicazioni elettroniche, al cui interno spicca – all'art.87, comma 9 – la previsione secondo la quale le istanze di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia si intendono approvate *per silentium* qualora, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del progetto, non sia comunicato all'interessato un provvedimento esplicito di diniego¹.

Il favore per la realizzazione e diffusione capillare sul territorio degli impianti di telefonia mobile è dimostrato inoltre dalla loro assimilazione, sotto il profilo giuridico, agli interventi di urbanizzazione primaria².

I limiti di esposizione ed i valori di attenzione sono quindi fissati con legge dello Stato, potendo le Regioni solamente provvedere all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per la telefonia mobile.

Da quanto sopra sommariamente evocato emerge dunque che la verifica dei livelli di inquinamento elettromagnetico e del rispetto delle soglie fissate per legge nel singolo progetto compete, in primo luogo, al professionista incaricato, che se ne assume la responsabilità.

Nel caso specifico, la professionista ha dichiarato di aver tenuto conto della normativa di riferimento e di avere correttamente seguito le norme tecniche che regolamentano l'analisi di impatto elettromagnetico, asseverando la conformità dell'impianto di SRB alla normativa vigente *"ai fini della tutela della popolazione contro i pericoli derivanti da esposizione ai campi elettromagnetici"*.

Alle Autorità pubbliche competenti ed – eventualmente – alla Magistratura, in

¹ Va detto che questa sorta di "liberalizzazione" del settore della telefonia mobile costituisce l'effetto della approvazione di norme comunitarie, di cui il d.lgs. n.259/2003 costituisce diretta applicazione e recepimento.

² Secondo il **Consiglio di Stato**, VI Sezione, **19/06/2009 n..4056**: "Va considerato violativo della disciplina in materia di installazioni di impianti di telefonia mobile, il regolamento comunale che, nel delimitare, a tal fine, il proprio territorio, individui scarsissimi siti c.d. "idonei", vincolandolo quasi tutto (nel dividerlo in siti sensibili, zone di pregio paesaggistico ambientale e località di interesse storico, artistico e architettonico) e quindi escludendolo dalla possibilità di installazione degli impianti suddetti. Infatti, poiché detti impianti sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria, questi devono essere localizzati in modo che sia assicurato un servizio capillare, ed osta, evidentemente a tale fine la previsione, di altri siti, diversi da quelli "idonei", nei quali per motivi ambientali o storico artistici non è consentita l'installazione, che si configuri generica (non avendo indicato espressamente e singolarmente le ragioni della tutela di tutte le altre aree escluse) ed eccessiva, in quanto eccezionali devono essere solo i siti non idonei o sensibili e non viceversa".

caso di contestazioni, spetterà accertare il rispetto delle norme tecniche e dei limiti di esposizione previsti dalla disciplina di settore, sotto il profilo dell'impatto elettromagnetico.

Le preoccupazioni evidenziate relative alla salute pubblica e ai rischi derivanti da esposizione alle radiazioni saranno pertanto considerate e valutate nelle sedi competenti, come del resto risulta già sta accadendo, in base a quanto segnalato.

Per quanto concerne il – distinto – profilo delle competenze professionali, ovvero l'unico sul quale ha titolo ad intervenire il CNI, si formulano le seguenti considerazioni.

La competenza a redigere le analisi di impatto elettromagnetico spetta ai professionisti Ingegneri per effetto del disposto dell'**art.51** del **RD n.2537/1925**.

Soltanto nella legge professionale degli Ingegneri, infatti, sono esplicitamente citate e ricomprese le "applicazioni della fisica in generale", al cui interno sono sicuramente ricompresi i campi elettromagnetici e le stazioni radio base.

Non essendovi – nella legge professionale degli Architetti – analoga previsione, si deve ritenere che tutto ciò che riguarda le "applicazioni della fisica in generale" *sia al di fuori della competenza professionale dei professionisti Architetti*³.


Questo è il risultato che emerge facendo applicazione dei criteri interpretativi della legge e dei principi generali sul riparto delle competenze professionali.

Si tratta, ad avviso del Consiglio Nazionale, di un effetto dell'impiego di canoni interpretativi usualmente impiegati dalla giurisprudenza amministrativa, per risolvere i casi controversi.


In questi termini, in base ai dati a disposizione, è il parere richiesto.

Confidando di avere chiarito i termini della questione e restando impregiudicate le autonome valutazioni e considerazioni del Consiglio dell'Ordine territoriale, si inviano cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



MC1609AQ

³ Al di là del settore dell'albo di iscrizione.